

TORNATA DEL 9 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Appello nominale — votazione per la nomina della Commissione incaricata di esaminare gli spogli del 1848-49 — Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli uffiziali — Proposizione soppressiva del deputato Lions sull'articolo 14 — Opposizione del ministro della guerra e del deputato Dabormidu — Approvazione degli articoli sino al 29 — Aggiunta del deputato Quaglia a quest'articolo — Opposizioni del ministro della guerra e del relatore Petitti — Parole in difesa del deputato Lions — Reiezione dell'aggiunta e approvazione degli articoli fino al 41 — Emendamento del ministro della guerra a quest'articolo — Opposizioni del deputato Lions — Osservazioni del relatore e del deputato Boyd — Approvazione dell'articolo suddetto emendato — Nomina della Commissione per l'esame degli spogli 1848-49 — Approvazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, ed estrazione a sorte della Deputazione per la presentazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

FARINA PAOLO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

4167. Ceppi Carlo, Juva Giovanni, ed altri proprietari di terreni posti dal lato di giorno fuori di Porta Susa in attiguità della cittadella, supplicano la Camera ad eccitare il Governo a presentare nel più breve termine una legge per la demolizione di detta cittadella con tutte le sue adiacenze, o quanto meno perchè vengano sottratti al peso della servitù militare i loro terreni.

4168. Burzio Teresio, di Lavriano, farmacista, propone che nella nuova legge comunale si dichiarino eleggibili gli stipendiati dal comune, ad eccezione però dei segretari e degli esattori, purchè non eccedano in numero il 5° od il 6° dei consiglieri.

4169. Chialva Lorenzo, di Lombriasco, padre di numerosa prole, narrando che suo figlio Agostino, sostegno della famiglia, cadde sui campi lombardi per la causa italiana, chiede una pensione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(*Si procede all'appello nominale e risultano assenti i seguenti deputati*):

Agnes — Asproni — Barbavara — Barbier — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Biancheri — Bianchi Pietro — Blonay — Bolmida — Bon-Compagni — Botta — Brofferio — Brunier — Cadorna — Cagnardi — Cagnone — Campana — Carquet — Carta — Casaretto — Cavour Camillo — Chapperon — Chenal — Chiò — Correnti — Corsi — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decandia — Decastro — Depretis — Despina — Durando — Farina Maurizio — Farini — Gallina — Galvagno — Gandolfi — Garibaldi — Gastinelli —

Garda — Ghigliani — Gianolio — Guglianetti — Gianone — Grixoni — Josti — Jacquemoud — Jacquier — Justin — Malan — Malinverni — Mameli — Martinet — Mellana — Oliveri — Paleocapa — Palluel — Parent — Pescatore — Pissard — Polliotti — Polto — Radice — Riccardi — Ricci Giuseppe — Robecchi — Rusca — Sanguinetti — Simonetta — Saracco — Scapini — Sineo — Siotto-Pintor — Spinola — Spano — Tuveri — Valerio Gioachino — Viora — Zunini.

La Camera essendo ora in numero, ponga ai voti l'approvazione del verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Dovendosi ora procedere alla nomina della Commissione per l'esame degli spogli 1848 e 1849, presentati nella tornata di ieri dal signor ministro delle finanze, prego i signori deputati a voler scrivere diciotto nomi sopra una scheda.

(*Segue l'appello nominale e la deposizione delle schede per la nomina dell'anzidetta Commissione.*)

Ora estrarrò a sorte sei scrutatori i quali dovranno procedere allo spoglio delle schede durante la seduta.

(*Sono estratti a sorte gli onorevoli deputati Borella, Revel, Capellina, Tecchio, Jaillot e Bottone, i quali si ritirano negli uffizi a far lo spoglio.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFIZIALI.

PRESIDENTE. Si ripiglia ora la discussione del progetto di legge sullo stato degli uffiziali, la quale era pervenuta all'articolo 14, di cui do lettura:

« SEZIONE 3ª. *Uffiziali in aspettativa per sospensione d'impiego.* — Art. 14. L'ufficiale è collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego con decreto reale motivato sulla relazione del ministro della guerra o della marina.

« La sospensione dall'impiego si applica eziandio all'ufficiale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 26. »

Al secondo paragrafo di questo articolo il Ministero presenta il seguente emendamento di semplice redazione:

« Incorre eziandio nella sospensione dall'impiego l'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27. »

PETITTI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

LIONS. Avendo sostenuto ieri che non conveniva accettare la distinzione metafisica tra il grado e l'impiego, egli è naturale che sorga oggi a combattere la sospensione dell'impiego proposta in quest'articolo.

Vedo con piacere che il signor ministro ha adottato il principio della Commissione, la quale ebbe in mira di mitigare le conseguenze di questa punizione, tuttavolta a me pare che siffatta punizione non sia consentanea al decoro dell'uffiziale.

La sospensione dai gradi fu usata negli eserciti soltanto pei sott'uffiziali; essa si pronuncia, ed ha luogo, per così dire, in famiglia. Qui invece l'uffiziale è sospeso dal suo impiego con un decreto reale motivato (ed è necessario che sia motivato) cosicchè tutta la nazione sa che questo uffiziale ha commesso un fallo. Quindi è che la punizione prende tal carattere di gravità da renderla, come ho detto, poco consentanea al decoro delle spalline.

Io ho ferma credenza che questa distinzione metafisica che ha dato origine a questo genere di punizione sia stata una delle cause per cui si ebbe a sovvertire violentemente l'ordine pubblico nei paesi a noi vicini, e lo dico francamente, queste disposizioni, secondo me, sono causa di rivoluzione sia dal giù in su, come dal su in giù. Questa proposizione vuol essere dimostrata.

Prima di accingermi a questa dimostrazione è d'uopo che la Camera sappia che io parlo coll'animo sgombro da preoccupazioni di partiti, che parlo nell'interesse generale, perchè bramo sovra tutto che l'esercito non appartenga a nessun partito, ma sia invece un esercito nazionale, e se mi è concesso di così esprimermi, parlamentare; che cioè obbedisca ai capi nominati dal Governo legale.

La facilità di allontanare, già concessa al Governo colla disponibilità, i colonnelli, capi di corpi, ed uffiziali generali, e quella che verrebbe concessa facendo buona la proposta sospensione dall'impiego, farebbe sì che si aprirebbe larga la via all'arbitrio. Sicuramente non tutti gli uomini ne abuserebbero, ma basta che se ne possa abusare perchè l'inconveniente esista.

Da siffatta facilità nasce spesso l'usanza pericolosa che i capi dei Governi cercano con questo mezzo di affidare i corpi, le brigate e le divisioni a quegli uomini sui quali credono di poter riporre una maggiore e personale fiducia.

Ne conseguono quindi preferenze, le quali hanno per inevitabile conseguenza di risvegliare uno spirito irrequieto, direi quasi una febbre di avanzamento nell'esercito, per cui nasce, non già l'emulazione, ma una rivalità pericolosa.

Io attribuisco l'origine di questa distinzione metafisica alla scuola dottrinaria, la quale discorre molto di libertà, ma in pratica l'uccide co'suoi sofismi. Questa scuola dottrinaria ha già rovinato due monarchie in poco tempo in Francia, sta per rovinarne una in Spagna, un'altra in Portogallo, ed ha ferito che è poco tempo la giovine repubblica francese,

Diffatti, se chi regge ora la Francia non avesse avuto la facoltà di allontanare dai comandi dell'esercito quei capi che si erano procacciati i gradi col loro valore, per darli invece a quelli che si trovavano oberati di debiti, e perduti di riputazione privata, egli è certo che non avrebbe potuto fare e forse

neanco tentare il colpo di Stato che ha posto la Francia a così grave repentaglio.

Epperò egli è chiaro che per tal modo si può agevolmente fare dell'esercito un'arma di partito, anzichè un esercito nazionale.

Questa considerazione parmi sia veramente importante, nè credo di dover nuovamente ricordare quanto dissi ieri. Soltanto io ripeterò in due parole, a maggiore dimostrazione dell'inconvenienza di questa punizione, come sia poco dicevole che mentre un ufficiale è oggi sospeso dal suo impiego dal ministro, sia poi domani assolto da un Consiglio di disciplina. Evidentemente vi sarebbe in tal caso scapito morale per l'autorità.

Se questa concessione fosse necessaria per tener salda la disciplina, io non esiterei a farla al Governo; ma io nol credo; il Governo ha mezzi di frenare le mancanze degli uffiziali disponendo che essi siano collocati agli arresti di rigore, e facendo quindi incontante procedere ad un Consiglio di disciplina. In una parola il Consiglio di disciplina deve precedere la sospensione, e questa non deve mai precedere il giudizio del Consiglio di disciplina.

Vi è altresì un altro inconveniente, ed è che l'uffiziale si troverà in questo caso sprovvisto per un anno, se non in tutto, almeno in gran parte, dei mezzi di sussistenza: epperò dovrà naturalmente contrar debiti, quindi accadrà di leggieri che quando venisse il caso di richiamarlo in attività di servizio, egli dovesse poi incorrere in novelle punizioni a cagione di questi debiti. In tal caso la punizione oltre all'essere soverchia, sarebbe intempestiva, e non raggiungerebbe lo scopo che il Governo si propone.

Ieri si è detto che sopprimendo la sospensione dell'impiego si verrebbe a dare l'inamovibilità.

Rispondo a questa osservazione, che non domando per i nostri uffiziali più di quello che l'Austria concede ai suoi (*Sensazione*), e parmi di essere discreto. Dirò anzi che io chiedo assai meno, perchè mi accontento che pronunzi la sua esclusione un Consiglio di disciplina, quando nell'Austria nessun ufficiale può esser privo, non già del grado, ma del suo posto, e perciò dell'impiego, se non dietro due condizioni, le quali sono: 1^a Rinunzia spontanea e certificata da due testimoni che attestino esser libera e spontanea la rinunzia; 2^a che intervenga una sentenza d'un Consiglio di guerra.

Ora, o signori (*Con forza*), vorrete concedere meno ai nostri uffiziali di quello che l'Austria concede ai suoi? Non mi pare ammissibile neanche il supposto: e quando verrà il momento di tenere parola dei sott'uffiziali, ricorderò alla Camera come anche in Austria i sott'uffiziali non possono essere sospesi che provvisoriamente dai colonnelli, e per un tempo non maggiore di tre mesi; ed ove occorra di prolungare della sospensione, o di procedere alla retrocessione, richiedesi ancora l'intervento di un Consiglio di guerra.

Signori, il grado non è soltanto la facoltà di vestire la divisa, come ho già osservato ieri, ma è bensì il presente e l'avvenire di ciascun individuo, epperò è giusto e ragionevole di assicurarlo, e vuole essere tutelato in modo da impedire che quelli che ne vanno fregiati non abbiano a pensare soverchiamente al dimani. Per queste considerazioni adunque, io rimango fermo nella mia convinzione, e persuaso e convinto d'altronde che alla disciplina non ne verrà punto scapito, prego la Camera a rigettare quest'articolo.

LA MALMORA, *ministro della guerra*. Nel rispondere che io feci ieri all'onorevole deputato Lions ho dichiarato di non sentirmi in lena di seguirlo sul terreno della storia antica, nella quale egli si era ampiamente addentrato, e tanto meno

mi sento ora animo (nè credo sia opportuno) di tenergli dietro sul terreno della storia moderna, nel quale andò non ha guari spaziando, non che in quello della politica.

Il signor deputato Lions, forse troppo preoccupato della politica, produce innanzi ad ogni tratto questioni politiche: ad ogni piè sospinto parla dell'arbitrio del Ministero, del decoro delle spalline e della tutela da cui dovrebbero essere protetti gl'individui appartenenti all'armata.

A me pare che questa legge abbia precisamente per iscopo di tutelare i gradi, di essere di salvaguardia pegli ufficiali, e di far rispettare, come si suol dire, le spalline; ma io non voglio che questa tutela giunga sino al punto di permettere che un ufficiale ne abusi. L'onorevole deputato Lions, ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, dimostra un grande interesse per tutti i gradi e per tutti gli individui; io vorrei che uguale interesse egli avesse per lo Stato. Ora io mi rivolgo qui ai signori deputati e domando loro se intendono che il Governo debba mantenere a caro prezzo un esercito, il quale non presenti poi quelle garanzie di solidità e di disciplina che sono necessarie a far sì che il medesimo possa degnamente corrispondere alla missione a cui è chiamato.

Il deputato Lions si aggira sempre sul terreno politico; ora io gli citerò degli esempi per dimostrargli che il Ministero nel sostenere queste questioni non è in questo menomamente preoccupato della politica, ma bensì essenzialmente della disciplina.

Io gli domanderò che cosa voglia fare a riguardo di quell'ufficiale, il quale non possa essere colpito dal Codice penale perchè le mancanze da lui commesse non sono dal Codice contemplate, e non possa essere punito dal regolamento di disciplina in modo abbastanza energico. Io gli domando se non si debba avere qualche mezzo più efficace di richiamarlo sulla retta via. Vi sono sgraziatamente dei giovani ufficiali, i quali, quantunque il colonnello li mandi agli arresti, persistono tuttavia nel far debiti, e debiti qualche volta indecorosi. In simili casi non deve il Governo impedire che un ufficiale abusi del suo grado, e che presentandosi per esempio ad un fondaco per prendervi qualche oggetto a credenza, vi riceva la mortificazione di un rifiuto.

Il signor Lions, converrà meco, che questo sarebbe un grave sfregio, ed appunto perchè quest'inconveniente non abbia luogo fa d'uopo che quella persona, quel mercante innanzi a cui un ufficiale si presenta per fare qualche compra, sia sicuro che chi porta spalline non è capace di fare un'azione disonesta.

Secondo il deputato Lions, chi porta un paio di spalline si può quasi permettere ogni cosa. Dirò di più: i giornali del partito a cui appartiene il signor Lions tuonano continuamente contro il vizio del giuoco, ed in questo io mi associo pienamente con essi, perchè credo non esservi vizio più rovinoso, più tremendo del giuoco, e che abbia più tristi conseguenze. Or bene, a riguardo di un ufficiale, che per questo vizio sia stato messo inutilmente agli arresti le due, le tre, le quattro volte, che cosa si dovrà fare?

Non si deve forse lasciare al Governo il mezzo d'impedire che quest'ufficiale si rovini, e nello stesso tempo perda gli altri?

Invito dunque la Camera a persuadersi che il Governo nel presentare questa legge non pensò tanto alla politica, ma sibbene pensò sostanzialmente alla disciplina, pensò all'interesse degli individui, ma più essenzialmente ancora all'interesse dello Stato.

LIONS. Veramente io credo che non avrei neanche bisogno di scendere ad una difesa, perchè m'affido intieramente al

giudizio imparziale della Camera nell'apprezzare se io abbia menomamente inteso proteggere le mancanze, i disordini, e tutto quello che il signor ministro m'affibbia, con non troppa giustizia in verità. Credo d'aver parlato invece innalzandomi ad una sintesi assai più elevata di quella dei partiti, dissi che miravo a rendere l'esercito nazionale, ed unicamente nazionale e per conseguenza a sottrarlo dalla diretta dipendenza dei partiti, epperò chiesi che quest'esercito fosse per così dire parlamentare, e cercai i mezzi di raggiungere questo fine rilevantissimo.

Quindi non calzano punto le osservazioni del signor ministro; tanto meno dove mi getta sul viso l'imputazione ingiusta, secondo me, che gli ufficiali, prese che abbiano le spalline, possano commettere impunemente disordini! Signori, chi parla del decoro della milizia, non tollera che le spalline possano venir macchiate!

Preoccupato soverchiamente della politica mi dice il signor ministro: preoccupato della politica si, quando lo comporta e lo vuole il mio dovere, di far sì che lo spirito delle leggi che votiamo risponda a quello delle nostre libere istituzioni: ma ben diversamente io procedo allorquando si tratta di materie speciali, le quali sebbene indirettamente ad essa si attengano, hanno tuttavia una particolare portata.

Ha detto il signor ministro che qui si tratta di fare una legge di garanzia; bene, si faccia questa legge di garanzia, ma egli è appunto perchè vi siano queste garanzie che io propongo la soppressione di quest'articolo; e per quei mancamenti, per quel giuoco sfrenato, per quei debiti disonesti o indelicati cui il signor ministro accennava, egli ha mezzi di promuovere la rimozione per incondotta dai Consigli di disciplina siccome appunto viene stabilito in questa legge.

Ma che domando io di straordinario? Io domando che alla sospensione preceda il Consiglio di disciplina: ecco tutto! Egli invece vuole poter sospendere prima, e far giudicar dopo quando l'individuo colpito il richiegga. Egli non ha poi risposto all'obbiezione che ho fatto ieri, quando dissi che un ministro (e quando dico un ministro, non intendo parlare del presente ministro della guerra, perchè so bene ch'egli non siederà in eterno su questi banchi; certo non è ch'io invidii il suo posto, ma si sa che in politica i ministri non sono eterni), poteva per mezzo di quest'arte sottrarre all'azione della giustizia un ufficiale che avesse prevaricato, contentandosi di punirlo con un anno di sospensione. E questo fatto sarebbe gravissimo e riuscirebbe veramente di disdoro a tutti.

Ma il signor ministro, che ha preso l'offensiva invece di rispondere alle mie ragioni, non sfuggirà al grave argomento che ho posto in campo, cioè, che il diritto e la protezione che io domando è già compartita dall'Austria a' suoi ufficiali, senza che si producano in quell'esercito gl'inconvenienti cui egli pare temere grandemente. Imperocchè, ove un ufficiale prevarichi nell'onore non v'ha dubbio alcuno che gli stessi compagni saranno quelli che primi promuoveranno il suo allontanamento dal corpo invocando un Consiglio di disciplina per farnelo giudicare.

Signori, se fosse necessaria, lo ripeto, sarei io il primo a promuoverla questa disposizione repressiva; ma sono convinto che non lo è, anzi che è pericolosa, e perciò insisto per la reiezione della medesima.

DABORNEDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DABORNEDA. Gli argomenti addotti dal signor ministro per sostenere la sospensione portata dall'articolo della legge ora in discussione sembrano a me sufficientemente validi; siccome però tali potrebbero non essere ravvisati dalla Camera,

perchè furono lasciati senza risposta alcuni argomenti dell'onorevole deputato Lions, io risponderò colla maggior brevità possibile ai principali di essi.

L'onorevole deputato Lions disse che la sospensione dall'impiego dell'ufficiale sarebbe più umiliante pel medesimo della sospensione dei sott'ufficiali portata dal regolamento di disciplina, perchè questa si fa in famiglia, mentre quella sarebbe pubblica, e quindi ne risulterebbe uno sfregio maggiore nella dignità e nell'onore militare.

L'onorevole Lions non ha avvertito che la differenza delle due sospensioni è grandissima nei suoi effetti morali. Il sotto ufficiale sospeso non solo non s'allontana dai testimoni della sua punizione, ma soffre la mortificazione di prestare il servizio come semplice soldato; è, durante la sospensione, messo nello stato umiliante di dover ubbidire ai caporali, che sono suoi subordinati, di venir confuso coi semplici soldati nei servizi i più umili.

È evidente quanto sia grande l'umiliazione che risulta da simile condizione, e quindi l'impossibilità di paragonare simile sospensione a quella dell'ufficiale, che si allontana momentaneamente dal corpo, e non discende ad uffici inferiori al suo grado, nè viene in modo alcuno ferito nella sua dignità.

L'onorevole deputato Lions disse che se si lascia al ministro la facoltà di sospendere dall'impiego, gli si accorda implicitamente il diritto di affidare i comandi dei corpi a suo arbitrio, e quindi sovente avrà parte nella destinazione il capriccio o la politica; egli teme debba ciò partorire gravi inconvenienti, ed a tale arbitrio egli attribuisce la caduta delle due monarchie francesi.

Quest'argomento si riferisce alla disponibilità, non alla sospensione, che non può essere applicata senza motivo e dà diritto all'ufficiale che ne è colpito di essere sottomesso al giudizio d'un Consiglio disciplinare.

Ad ogni modo, se si tratta d'affidare un comando alto e di confidenza, rifiutando l'onorevole Lions il diritto della scelta al ministro, vorrà egli si segua la sola norma dell'anzianità? Non lo credo.

Dal momento che i comandi importanti siano dati meramente all'anzianità, deve ammettersi la scelta, e dal momento che vi è scelta, il ministro fa un atto di arbitrio, lo fa sotto la sua responsabilità, e l'esercito ed il paese sono giudici morali della sua condotta.

L'onorevole deputato Lions addusse un argomento che ha un certo grado di speciosità. Egli dice; il signor ministro sospende un ufficiale; la legge stabilisce che l'ufficiale sospeso ha diritto d'invocar il giudizio immediato d'un Consiglio di disciplina. Ora, se il Consiglio di disciplina decide che non vi è motivo di sospendere questo ufficiale dal suo impiego, l'autorità resta compromessa.

Io chiedo scusa all'onorevole Lions, l'autorità non è per ciò compromessa. Il ministro non sospende un ufficiale di moto proprio, egli lo sospende dietro i rapporti avuti dai suoi superiori; prima di sospendere lo esamina questi rapporti, e se da essi risulta una colpevolezza prevista dal Codice penale o dal regolamento di disciplina, egli dispone in conseguenza delle prescrizioni legali. Se poi le mancanze, e i difetti denunziati al ministro non hanno uno dei caratteri previsti dalle leggi penali, ma sono tali che il ministro ravvisi conveniente che l'ufficiale sia allontanato temporaneamente dal suo corpo, egli si decide a promuovere la di lui sospensione. Se l'ufficiale si crede colpito a torto, si vale del diritto accordatogli dalla legge e chiede ed ottiene il giudizio del Consiglio disciplinare. A tal Consiglio il Ministero trasmette i documenti sui quali appoggiò la sospensione dell'ufficiale, il ministro non dimen-

ticando il diritto dell'ufficiale, prima di decidersi a promuovere la sospensione esamina il valore dei documenti. Potrebbero questi alcuna volta averlo tratto in inganno. In tal caso il Consiglio dichiara l'ufficiale innocente, il ministro ripara il danno e rende responsabile della presa determinazione l'autore dei rapporti, dei documenti, se in esso riconosce colpa d'ignoranza, di parzialità o di una passione qualsiasi.

Tale decisione non lede l'autorità del ministro, il quale agì di buona fede e nei limiti dei suoi poteri: la riparazione verso l'ufficiale è intera, e il suo onore è salvo. Ora per evitare uno sbaglio poco probabile e riparabile, si vorrà privare il ministro della facoltà di allontanare immediatamente dal servizio ufficiali in molti casi nei quali la loro presenza al corpo può esser motivo di scandalo o di grave incaglio al servizio?

L'onorevole deputato Lions ha addotto un argomento che ove fosse accettato alla lettera, dovrebbe avere un gran peso nella Camera; egli disse: vorrete voi dare al nostro Governo un arbitrio maggiore di quello che abbia il Governo austriaco? Io pel primo non lo vorrei, perchè sono convinto che l'autorità sull'esercito che il Governo austriaco si è riservata è più che sufficiente per guarentire la disciplina; sarebbe sragionevole di voler accordare al nostro Governo maggiori poteri a tal riguardo.

Mi scusi l'onorevole deputato se io mi rifiuto a credere che la cosa stia così; ciò non è e non può essere. Quant'egli disse si riferisce alle destituzioni e non alla sola sospensione dall'impiego, e ciò è provato dagli stessi suoi argomenti; diffatti egli disse che l'ufficiale non può in Austria perdere l'impiego che in seguito a sua domanda accertata da due testimoni, o per sentenza d'un Consiglio di guerra: ora è evidente che tali condizioni non si riferiscono ad un momentaneo allontanamento del servizio attivo, ma alla perdita del grado, che in Austria non si distingue dall'impiego.

Non ho le leggi militari austriache sotto gli occhi, ma non posso persuadermi che quel Governo non abbia la facoltà di mettere un ufficiale in disponibilità ed anche di sospendere dall'impiego; non mi posso persuadere che in quell'esercito in cui non si transige nella disciplina, non solo il ministro ma un generale in capo, se giudica la presenza di un ufficiale nociva al servizio, non possa momentaneamente allontanarlo. Quello che non si può fare colà arbitrariamente si è di troncargli la carriera mediante la destituzione; ma in questa legge non vi è alcuna disposizione che autorizzi direttamente o indirettamente il ministro a tali arbitrii. E non solo la nostra legge non dà diritto a tali arbitrii, ma la facoltà lasciata al ministro di sospendere dall'impiego ha effetti più miti, più paterni del provvedimento proposto dall'onorevole Lions.

La sospensione dall'impiego permette all'ufficiale di correggersi e di riprendere il servizio.

La proposizione del signor Lions gli tronca senza più la carriera ogni qual volta la sua condotta è tale che ha riconosciuto conveniente di non lasciarlo in servizio.

Ad esempio, fra le varie cause per cui un militare può essere sospeso si è citato il giuoco; un ufficiale può contrarre questo funestissimo vizio, le correzioni ordinarie più non valgono, non sa resistere alla tentazione, il ministro sospendendolo gli infligge una punizione che più vivamente lo ferisce nell'amor proprio; lo allontana dal luogo del vizio, gli dà tempo a pensare ai casi suoi, a ravvedersi, e gli dà il mezzo a rientrare al servizio.

Se il ministro non può sospendere dall'impiego, se le punizioni ordinarie non sono immediatamente efficaci a correggerlo, succede che il ministro lo traduce innanzi ad un Consiglio, il quale, persuadendosi che l'ufficiale è incorreggibile,

ne pronuncia la revocazione, o la rimozione; dunque un individuo che presenta speranza di correzione, non essendovi modo di allontanarlo temporaneamente dal servizio, è definitivamente cacciato dall'esercito: io credo che questa considerazione abbia qualche peso.

L'onorevole Lions fa nel senso opposto un'altra supposizione; suppone che il ministro per favorire un ufficiale che avesse commesso un fallo contemplato nella legge, invece di denunciarlo a un Consiglio di guerra, lo sospenda. Io francamente non credo la cosa possibile; il ministro non agisce mai, come già dissi, di moto proprio, egli agisce in seguito ai rapporti a lui mandati per la via gerarchica.

Qual è quel ministro, che quando un rapporto indica un delitto, un fallo contemplato nella legge, voglia prendere su di sé di sottrarre l'individuo alle conseguenze della legge e non tener conto dei rapporti a lui ufficialmente mandati?

Ma questo ministro evidentemente si screditerebbe presso il corpo, che conoscendo il fallo vedrebbe che il ministro non ha fatto eseguire la legge; in poco tempo egli si screditerebbe presso l'esercito non solo, ma presso la nazione.

Riassumendomi, io credo che è di assoluta necessità che sia lasciata al ministro la facoltà di allontanare momentaneamente dal servizio un ufficiale la di cui presenza per condotta, o per altre circostanze potrebbe riuscir nociva.

Io ho concorso coll'onorevole deputato Lions a stabilire nella legge, che se quest'ufficiale si crede leso, si crede vittima di un rapporto inesatto, abbia diritto di chiedere un Consiglio.

Il Consiglio disciplinare avrà luogo, giudicherà, e giudicherà imparzialmente, senza timore di offendere l'autorità del ministro, il quale non ha altro interesse che quello della giustizia.

Nel caso che i rapporti siano inesatti, cade la responsabilità su chi li ha fatti, e non su chi ha pronunciato sui medesimi d'urgenza, salvo il diritto della giustificazione. Quindi mantengo l'articolo proposto dalla Commissione e colle modificazioni in via di semplice redazione presentate dal Ministero.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14.

(La Camera approva.)

« Art. 15. La sospensione dall'impiego non può durare più di un anno. In questo tempo il posto dell'ufficiale sospeso sarà conservato vacante.

« Però se tale posto non possa per sua natura rimanere neppur temporaneamente vacante, l'ufficiale sarà bensì surrogato, ma potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno. »

PETITTI, relatore. In quest'articolo bisogna aggiungere dopo le parole: *la sospensione dall'impiego*, le parole: *di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente.*

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE Pongo ai voti quest'articolo con quest'aggiunta.

(La Camera approva.)

« Art. 16. Qualora trascorra l'anno senza che l'ufficiale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

« Questo potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno, ovvero la riforma o la revocazione a termini dei seguenti capi xv e xvi del presente titolo.

« L'ufficiale sospeso ha sempre diritto di chiedere di essere sottoposto a Consiglio di disciplina. »

Il ministro propone di togliere la parola *riforma* che si trova nel secondo paragrafo, e di sopprimere l'ultimo alinea.

LIONS. Io credo che il Ministero non abbia domandata la soppressione di quest'ultimo alinea, ma solo la trasposizione di esso.

PETITTI, relatore. Si volle appunto operare la trasposizione di tale alinea, il quale diventerebbe articolo 17 con qualche modificazione di redazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Intanto l'articolo rimane concepito nel modo che ho testè indicato.

La Commissione accetta questa redazione?

PETITTI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora il ministro propone un articolo nuovo che sarebbe così concepito:

« Art. 17. L'ufficiale sospeso ha diritto ad essere sottoposto al Consiglio di disciplina in seguito a sua domanda, anche prima che sia trascorso l'anno di sospensione.

« In questo caso il Consiglio terrà luogo di quello di cui al precedente articolo, e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate. »

LIONS. Domando la parola per fare un'aggiunta.

Io amerei che si aggiungesse dopo le parole: *l'ufficiale sospeso*, l'avverbio *sempre*.

PETITTI, relatore. La Commissione ha creduto inutile di fare quest'aggiunta, del resto non ha difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17 coll'aggiunta proposta dal deputato Lions.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli 18, 19, 20 e 21):

« Art. 18. Saranno riempiti i posti degli ufficiali ai quali sia continuata la sospensione dell'impiego oltre l'anno.

« Gli ufficiali cui cessi tale sospensione prolungata saranno per decreto reale ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle sezioni antecedenti, e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; al qual effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta regia determinazione.

« Art. 19. Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione di impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno da prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego confermata da un Consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di quegli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano.

« Art. 20. Gli ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivise, gli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a riuoccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

« Art. 21. Gli ufficiali in aspettativa, i quali siano richiamati al servizio effettivo, e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine non maggiore d'un anno se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi se sia invece conseguenza d'infermità o ferite incontrate per ragione di servizio, in capo ai quali termini sarà provveduto a tenore del precedente articolo 13.

« Sono eccettuati dal disposto di questo articolo gli ufficiali che già trovansi in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

« **CAPO IV. Disposizioni comuni alla disponibilità ed all'aspettativa.** — Art. 22. Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado, continuando a rimanersi in tali posizioni.

« Quelli in disponibilità possono bensì esserlo quando siano richiamati in servizio effettivo, come anche quelli in aspettativa per le cause divise nella sezione 1^a del capo III, ma nel solo caso, questi ultimi, in cui vi abbiano diritto secondo la legge d'avanzamento. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo propone la soppressione delle ultime parole del primo alinea: *continuando a rimanersi in tali posizioni.*

PETITTI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così modificato. (La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli 23 e 24):

« Art. 23. Gli ufficiali in disponibilità e quelli in aspettativa contemplati nelle due prime sezioni di questo capo, possono far valere i loro diritti alla giubilazione.

« Il tempo scorso nella disponibilità e nell'aspettativa è computato per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondo che l'ufficiale appartiene

o a questo od a quello allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

« Nondimeno non sono computati né per l'avanzamento né per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma:

« 1° L'anno trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

« 2° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione dall'impiego prima della regia determinazione indicata nell'alinea dell'articolo 21;

« 3° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nell'articolo 18;

« Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia, ed il tempo di pena scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna, non è computato. »

« Art. 24. Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

« **CAPO V. Della riforma.** — Art. 25. La riforma è la posizione dell'ufficiale senza impiego, che per infermità incurabili non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione.

« La riforma si applica pure agli ufficiali riconosciuti inabili al servizio effettivo a termini del penultimo alinea dell'articolo 11 e del primo alinea dell'articolo 16. »

Il Ministero propone la soppressione delle ultime parole: *e del primo alinea dell'articolo 16.*

PETITTI, relatore. La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 25 con questo emendamento.

(La Camera approva.)

« Art. 26. La riforma ha luogo per decreto reale. Il Governo determinerà pure con decreto reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e le forme che si dovranno osservare nel collocamento in riforma. »

(La Camera approva.)

« **CAPO VI. Della revocazione dall'impiego.** — Art. 27. La revocazione dall'impiego è la posizione dell'ufficiale divenuto per fatto proprio non più ammissibile al servizio effettivo, e che non ha diritto alla giubilazione.

« Le cause che possono dar luogo alla revocazione sono:

« 1° Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego a tenore del 1° alinea dell'articolo 16;

« 2° Sospensione recidiva confermata a termini dello stesso articolo 16;

« 3° Negligenza abituale o mancanza grave in servizio, o contro la disciplina;

« 4° Matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo;

« 5° Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi, salvo quanto è disposto nell'articolo 2 per le mancanze contro l'onore. »

Il ministro emenderebbe il primo paragrafo di questo articolo nella seguente conformità:

« La revocazione dall'impiego è la posizione dell'ufficiale il quale, non avendo diritto alla giubilazione, è divenuto non più ammissibile al servizio effettivo per alcuna delle cause seguenti... » ecc.

Domando se la Commissione accetta questo emendamento.

PETITTI, relatore. La Commissione accetta; ed io prendo occasione da questa circostanza per osservare che all'articolo 14 si dovrebbe dire *articolo 27* invece di 26. Inoltre all'articolo 16 è occorso un errore di stampa. Ivi si dice: *capo 15° e 16°*, invece di *capo 5° e 6°*; siccome però si è tolta la *riforma*, non resta più che il capo 6°, e dovrebbe dirsi: *del seguente capo 6° del presente titolo.*

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 27 resta così concepito:

« La revocazione dall'impiego è la posizione dell'ufficiale il quale, non avendo diritto alla giubilazione, è divenuto non più ammissibile al servizio effettivo per alcuna delle cause seguenti... » ecc.

(La Camera approva.)

« Art. 28. La revocazione dall'impiego ha luogo per decreto reale sulla relazione del ministro della guerra o della marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina. »

(La Camera approva.)

« **TITOLO VII. Della giubilazione.** — Art. 30. La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare.

« L'ufficiale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia esser riammesso al servizio in tempo di guerra.

« La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione, e le forme in cui essa ha luogo.

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli ufficiali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta la legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione. »

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Quaglia.

QUAGLIA. La legge sulle pensioni di ritiro accorda ai militari la facoltà di ottenerla tostochè abbiano raggiunto quel numero d'anni di servizio che questa stabilisce, benchè questi militari siano tuttavia idonei al medesimo, e ciò contrariamente ai precedenti regolamenti che esigevano questa condizione d'incapacità. Io non voglio qui far la censura a questa nuova disposizione, della quale il ministro chiede ora la reciprocità a suo riguardo, vale a dire di poter porre d'ufficio in ritiro i militari a cui competerebbe il diritto di richiederlo.

Io vengo a combattere quest'opinione. Certamente con quella disposizione di legge si volle far favore, e non un pregiudizio ai militari: ora la conseguenza sarebbe piuttosto un

male che un bene se la richiesta parità di diritto avesse luogo: infatti per forse, suppongo, 10 o 12 individui cui converrebbe aver il ritiro benchè fossero ancora capaci di servire, verrebbero privi della facoltà non men preziosa di continuare in attività 50 o 60 altri, vale a dire il maggior numero d'uffiziali, che non ha beni di fortuna, o scarsi, o che per abitudine ha veramente amore al servizio, e a cui riesce insopportabile la necessità, la noia di quel far niente in buona età e salute, cui li condanna la posizione di ritiro, forse per 10, 15 o 20 anni avvenire.

Questa parità credo non possa nemmeno sostenersi in diritto. Non sono eguali le condizioni delle parti; il militare che invoca la pensione di ritiro perchè ha 30 anni di servizio s'indirizza alla legge, non ha altra norma che la legge; vale a dire che chi pronunzia è la società stessa, la sua giustizia e divinità espressa nella legge senza passioni, aliena dalle sette, immutabile, permanente, inesorabile.

Per contrario le giubilazioni d'ufficio sarebbero date da un uomo che occupa per a tempo un impiego, vale a dire, da persona che, per quanto sia degna di stima e di confidenza quella che ora occupa sì difficile posto, in genere è soggetta alla pressione delle passioni, di principii preconceppi, di un proprio sistema, forse di influenze meno giuste di un funzionario, infine, mutabilissimo e precario.

Questo sistema, questa pressione cambierebbero a ogni cambio di ministro, il buono od il cattivo, l'utile o il dannoso sarebbe diversamente dichiarato secondo che col variar delle persone ne varia il giudizio, il modo di sentire, il modo di essere suo sociale.

Se questo sia un semplice mio ragionamento, o se sia un fatto, ciò è facile a verificare nell'istoria, se non di tutti i popoli, certamente nella nostra. Io ve ne faceva ieri l'osservazione, invocando una disposizione legislativa sullo stato dei sott'uffiziali. Fuvvi un tempo, non lontano, in cui la proposta di accordare una spallina d'uffiziale ad un sergente faceva orrore come proposta rivoluzionaria. Ebbene, ora il ministro vi propone di accordar loro un terzo delle vacanze.

Oltre di queste ragioni havvi quella di economia. Ricordatevi, o signori, che il tempo di servizio richiesto per ottenere il ritiro, secondo la legge del 1850, varia dai 20, ai 25, ai 30 anni; ricordate che un militare può così principiare la sua carriera a 20, a 18 anni, credo, e così essere scartato dall'esercito forse a 40 anni, benchè ancora in vegeta e in forte virilità, e malgrado la sua intenzione e capacità di servire.

Quest'articolo favorisce mirabilmente il reclutamento di quell'armata di esseri morti, direi, civilmente, amministrativamente, ma destinati dalla natura a ben ancor lunga esistenza.

Ricordate come la Francia non renda obbligatorio il ritiro per gli ufficiali generali che a 62, 65, 68 anni (legge 27 luglio 1834).

Il ministro ha due mezzi per levar chi non crede conservare al servizio: la disponibilità e la rivocezione.

Si dirà in fine che il ministro farà sobriamente e saviamente uso di questa facoltà. Anche a questo riguardo, o signori, io non pronunzierò un giudizio mio proprio, nè parlerò particolarmente del signor ministro presente, o de' precedenti: vi pregherò solo di ascoltare la pubblica opinione; e per appoggiarla a un fatto, dimanderò se il quasi totale scioglimento della real casa d'Asti, e il rinvio in ritiro di tanti venerabili resti del nostro esercito, e loro malgrado, sia stata un'economia ben considerevole e soprattutto se giusta, se onorevole allo Stato.

Ricorderò altresì il fatto che le pensioni di ritiro, che costavano al più un milione prima della guerra, ora costano

cinque. L'applicazione anticipata di questa disposizione, le giubilazioni d'ufficio, è, non dirò se con ragione o a torto, generalmente considerata come una delle cause di questo deplorabile aumento.

Signori! Il paese comincia a sentire il peso delle nostre sventure, e l'opinione pubblica si commove al prospetto de' nuovi aggravii: il debito annuo eccede di un terzo l'introito, e le spese proposte, anzichè scemare, moltiplicano e si aumentano.

Io credo che sia impossibile di ristabilire l'equilibrio delle finanze senza nuove imposte, ma io penso altresì che il paese vuole, e poichè lo vuole il paese, noi, suoi mandatarii, non possiamo volere altrimenti, vuole economie.

Io credo che col respingere queste economie che sono possibili noi compromettiamo nell'opinione e ne' voti delle masse della popolazione il sistema costituzionale; dico delle masse, le quali meno curanti delle libere istituzioni, confrontano i tempi e le cose, e si dimandano: *cosa abbiamo guadagnato?*

Io credo nel caso nostro, coll'opinione generale, che le numerose giubilazioni non sono nè necessarie, nè un mezzo di economia. Se siamo nell'errore, ci venga almeno dimostrato.

Io propongo si adotti il secondo de' miei emendamenti, cioè che la giubilazione d'ufficio non debba darsi dal ministro che a chi non ha più l'idoneità al servizio nè attivo, nè sedentario, e colle forme che verranno stabilite per reale decreto.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia propone il seguente emendamento: « Semprechè non risultino più idonei al servizio effettivo. »

QUAGLIA. Io lascio al Governo ogni facoltà di stabilire per un regolamento come converrà far risultare questa non idoneità.

Se vogliamo prendere esempio dalla Francia, abbiamo delle istruzioni che il ministro dà annualmente agli ispettori, per mezzo delle quali si hanno le norme per far constare come gli ufficiali che si propongono d'ufficio al ritiro non siano più idonei o per mancanza d'istruzione, o per corporali difetti.

Con questo emendamento io lascio dunque al Governo piena facoltà di stabilire esso stesso le regole per far constatare di questa non idoneità. Io solo credo necessario che sia per legge stabilito che questi soli motivi ponno legittimare un collocamento in ritiro, e non altri, la sola incapacità di poter adempiere alle proprie funzioni, sia per il progredire degli anni, che per infermità sovraggiunte, sia per non esser in caso di ben adempiere i doveri del proprio grado.

LA MARMORA, ministro della guerra. Se ho bene inteso il discorso del deputato Quaglia, egli vorrebbe restringere l'ultimo alinea dell'articolo 30, il quale dice:

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli ufficiali anche nel caso » ecc., aggiungendovi le parole: « sempre quando non risultino più idonei all'attivo servizio. »

Io faccio avvertire come una tale aggiunta tornerebbe del tutto inutile.

Diffatti il Ministero nel porre a ritiro gli ufficiali non procede già a capriccio, ma bensì secondo norme, precisamente giusta l'esempio che ha testè riferito l'onorevole deputato.

Che se in Francia vi è la guarentigia degli ispettori, presso noi ve n'ha una maggiore, vo' dire quella degli stati di condotta, i quali equivalgono appunto ai Consigli di disciplina.

È noto che lo stato di condotta è fatto dagli ufficiali superiori quando si tratta di subalterni e che di più si passa per le mani del generale di divisione il quale vi fa le sue osservazioni. Se trattasi di un ufficiale superiore, tale stato si fa dal generale di divisione col concorso di altri ufficiali superiori.

In tal guisa, il Ministero può scorgere se l'ufficiale sia o no

abile: e qualora si tratti di uno che sia atto al servizio, il Governo non ha certo verun interesse a metterlo in ritiro.

Si è arrecato l'esempio di quello che si è fatto da un anno in qua, nel qual frattempo le pensioni sono straordinariamente aumentate, e si volle attribuir ciò all'applicazione di questa regola, la quale, Benchè non fosse articolo di legge, era però costantemente seguita.

Io faccio osservare che tal caso è ben diverso.

Diffatti il Governo essendosi trovato nella condizione di avere una massa d'ufficiali superflui, non era forse più conveniente al tesoro di mettere in disparte gli ufficiali che erano più anziani, e massime quelli che avevano diritto alla giubilazione, che lasciare ancora in aspettativa tanta gioventù a perdersi nell'ozio?

Una delle cose che mi abbia messo in maggiore apprensione si fu quella massa di giovani ufficiali che vivevano oziosi, i quali era quindi forza far rientrare nei ranghi. Altrimenti avremmo avuto di vecchi ufficiali attivi, ed i giovani perduti nell'inerzia, in guisa che, supposto anche che si fosse abbondato nelle giubilazioni (quantunque io abbia atteso per quanto mi fu possibile acciò non venisse lamentata quest'abbondanza), supposto, dico, che si fosse abbondato in queste giubilazioni, ciò si fece precisamente nell'intenzione di far rientrare nelle file gli ufficiali più giovani e più capaci. Del resto io credo inutile quest'aggiunta, nella persuasione appunto in cui sono che a misura che quest'aspettativa sarà per diminuire, si andrà più a rilento nel mettere gli ufficiali a riposo.

QUAGLIA. Io non scenderò ad esempi per vedere se veramente si siano per lo passato nelle giubilazioni seguiti questi principii: io mi restringerò ad appoggiare la mia proposta alla legalità, ripetendo che non vi ha parità di condizione fra il diritto di un ufficiale che si appoggia ad una legge che è sempre eguale per tutti, che è applicata per tutti indistintamente qualunque sia la politica seguita, ed un ministro il quale arriva al suo posto con un sistema, con modi di vedere, di sentire, di giudicare suoi propri, e che variano da persona a persona.

Potrebbe benissimo accadere che chi è ottimo sotto un Ministero venga considerato incapacissimo sotto un altro. Nè giova il dire che il ministro si serve d'ispettori, di colonnelli, da cui si fa render conto per mezzo degli stati di condotta e di altre informazioni; ma questi ispettori non possono essere che persone di confidenza o almeno consenzienti alle teorie o principii dello stesso ministro. E se ciò succeda veramente con tutta quella lodevole regolarità e giustizia, se i rapporti non inducano mai a sbagli di sorta sia nel far scelte per gradi fuori turno, sia per eliminare o non promuovere, non a me, ma al pubblico militare spetterà il pronunziare.

Il sistema resti immutabile. Assolutamente conchiudo che non c'è alcuna parità fra il diritto che si vuole accordare all'ufficiale per domandare il suo ritiro ed il diritto che si vorrebbe accordare al ministro per dimettere l'ufficiale il quale credesse ancora di poter continuare. Che poi sia questa una cosa veramente consentanea all'economia della quale abbiamo gran bisogno nelle attuali circostanze, lo ricaviamo dai regolamenti anteriori sia civili, sia militari. I regolamenti anteriori apponevano al ritiro la condizione che l'ufficiale non fosse più idoneo a continuare nelle sue funzioni, nè vi ebbe in ciò inconveniente alcuno; in una parola non è che io voglia che nell'esercito rimangano vecchi incapaci, ma che non si privi l'esercito de' suoi robusti veterani.

PETITTI, relatore. Io mi oppongo alla proposta dell'onorevole deputato Quaglia e mi vi oppongo nell'interesse dell'Erario.

Bisogna distinguere qui i tempi normali dai tempi anormali. Nei tempi normali quando l'esercito non sovrabbonda d'ufficiali, quando non vi sono molti ufficiali in aspettativa, non v'è alcun ministro che possa o che voglia giubilare ufficiali che non siano idonei al servizio; imperocchè tutti gli anni all'epoca della discussione del bilancio, vedendo il Parlamento la cifra delle pensioni aumentare, il ministro non vuole mettersi nel pericolo d'incorrere in un biasimo, siccome incorrerebbe quando giubilasse persone senza che il bisogno se ne manifestasse; ma nei tempi anormali, quando si sovrabbonda di molti ufficiali, si verrebbe colla proposta del generale Quaglia ad eliminare un mezzo potentissimo di fare economie; imperocchè bisognerebbe conservare tutti gli ufficiali infino a che non domandassero di essere giubilati; nel qual caso si dovrebbe forse mantenere nel servizio ufficiali di 70 o 75 anni, mentre si ha nella categoria d'aspettativa molti giovani ufficiali, i quali rimangono oziosi, e perdono l'attività e l'istruzione necessaria per prestar bene al loro turno il servizio, e nello stesso tempo aggravano l'erario colle loro paghe. È verissimo che nei regolamenti anteriori, in quello cioè del 1831, ed anche quello del 1815, non si è mai riconosciuto il diritto alla giubilazione senza che non vi fosse più l'idoneità, ma questi regolamenti erano fatti in tempi normali, e per tempi normali; non si presentava in allora il caso che si presenta a noi, di dovere cioè far uso della facoltà di giubilare per fare economie.

Accade per esempio, quando si deve ridurre un'armata, che si restringano i corpi e si sopprimano impieghi; come farà allora il Governo? Li metterà in aspettativa? Ma se ciò si fa, corre allora per questi individui tutto il tempo dell'aspettativa, ed hanno poi diritto molti anni dopo ad una pensione maggiore. Che se invece il Governo ha il diritto di giubilare, lo fa immediatamente, e in tal guisa aggrava la finanza solamente della pensione a cui hanno diritto gli ufficiali in tal momento.

Del resto, io credo che in ciò vi esista la reciprocità, perchè dal momento che un individuo dopo 25 o 30 di servizio può ritirarsi, e quando il Governo conterebbe sui di lui servizi, egli può rifiutarglieli, così credo che il Governo sia in diritto di rifiutarglieli a sua posta quando il creda utile.

QUAGLIA. Io credo che i principii di cui ha parlato l'onorevole relatore potrebbero accettarsi per buoni argomenti, quando giubilando gli uni si suspendessero i rimpiazzamenti; mentre pare che talvolta si facciano delle vacanze per dar luogo ad avanzamenti; porre in ritiro per avanzare non combina colle idee di economia.

Riguardo all'osservazione del medesimo che vi fossero moltissimi ufficiali di più del bisogno, che molti fossero vecchi, che convenisse restringere e ridurre la forza numerica in attività, rispondo che riguardo a' vecchi, se non erano più robusti nè capaci, calzava la mia proposta; si giubilavano perchè non più capaci, mentre questa li difendeva se non avevano altro difetto che di non esser giovani, facendo bensì tutto quello che far si doveva.

Nelle condizioni anormali altre nazioni ci diedero l'esempio; l'aspettativa, il collocamento a mezza paga erano mezzi giusti ed economici, ma non si rompeva la carriera per sempre se non a chi risultava non più capace per personali difetti o insufficiente intelligenza, ecc.

LIONS. Questo principio della reciprocità invocato dal Governo nel caso di collocamento a riposo ha anch'esso una grande importanza. Qui tre interessi stanno di fronte: il primo, la necessità di mantenere aperta la carriera nell'esercito alla gioventù, dare ad essa uno sfogo, affinché riescano giovani,

per quanto è possibile, i capi; il secondo mira a tutelare i diritti acquistati; ed il terzo a non compromettere la finanza dello Stato.

In altri paesi si ebbe la cura di stabilire che, quando si è giunto ad una data età e che non si ha che il tal grado, la giubilazione ha luogo di diritto; è la legge che colloca, per così esprimermi, a riposo senza l'intervento della volontà del Governo.

Prima del regime costituzionale il Governo assoluto esigeva che si facesse constare della mancanza d'idoneità per ottenere la giubilazione; il che si faceva, perchè, essendo il Governo arbitrario, si riservava e riteneva per sé il diritto di collocare a riposo. Noi abbiamo adesso invertito i termini; all'arbitrio è subentrata la legge, quindi evidentemente l'individuo, che prima era privo, ora si trova al possesso, per le leggi che abbiamo votate, del diritto alla giubilazione. Epperò questo diritto essendo ora sancito, il Governo viene e dice: datemi la reciprocità, cioè mettetemi nel caso di rimandare quell'ufficiale che ha raggiunto i 30 anni di servizio e che ha così soddisfatto agli obblighi voluti dalla legge. Qui sta il valore del ragionamento dell'onorevole generale Quaglia, il quale ha dimostrato che questa reciprocità in fatto non esiste. E di fatti l'ufficiale che domanda il suo collocamento a riposo vi trova le sue convenienze, quindi rinuncia al seguito della sua carriera, si accontenta di una grande diminuzione sul suo stipendio che toccava per godere del vantaggio di passare alla vita civile: ma se invece interviene il Governo, e dice ad un ufficiale che fosse ancora capace di servire: voi dovete da quest'oggi rientrare nella vita privata; vi colloco a termini della legge a riposo: quest'ufficiale perde assai più di quello che ha guadagnato ottenendo il diritto di essere collocato a riposo, giacchè resta privo del diritto a posteriore avanzamento e quindi ad una maggiore giubilazione. E lo Stato cosa vi guadagna? Niente, anzi vi perde la possibilità di poterne ancora ottenere buoni servizi occorrendo. Nè vale il dire che in caso di guerra potrà essere riammesso. Signori, io voglio crederlo, e conto su questo patriottismo, massime che le guerre ormai non potranno essere che nazionali; ma un ufficiale, che ha ricevuto lo sfregio di essere collocato a riposo appunto perchè è arrivato proprio a toccare il termine voluto dalla legge, e si è visto così ad un tratto interrotta la sua carriera, potrà risentirsi e dire: voi mi allontanate quando mi sarebbe convenuto di proseguire nel servizio ed acquistare così un altro grado; ora non mi conviene di prestarvi nuovi servizi a questi patti; rifatemi dei gradi che avrei conseguiti se la mia carriera non fosse stata interrotta. Ci vuole molto eroismo, molta generosità perchè un uomo si innalzi a questa altezza di sacrificio.

Come ho già toccato in principio, io mi rendo ragione delle preoccupazioni del signor ministro, il quale vuole avere il mezzo di mantenere nell'esercito un personale giovane, vigoroso, energico; ma questo bisogno non trae seco inevitabilmente la necessità di sancire a dirittura un tale principio.

Nè l'emendamento che propone l'onorevole deputato Quaglia esclude questo beneficio, in quanto che l'aggiunta « finchè non siano più idonei al servizio attivo » non implica che non si possano collocare a riposo coloro i quali non avessero più questa idoneità. A me dunque pare che la legge volendo essere applicata nel suo spirito, e senza entrare ad esaminare le norme e le regole, secondo le quali quest'attitudine dovrà venir comprovata, non occorrerà di procedere legalmente, ma basterà che lo sia nel senso morale, perchè si vada incontro agl'inconvenienti che potrebbero accadere.

Io debbo pure una parola di risposta all'onorevole relatore

della Commissione. Egli ha fatto la distinzione dei tempi normali dagli anormali. Io gli debbo osservare che quest'argomento prova il contrario di quanto aveva in animo di dimostrare, perchè le leggi si fanno per i tempi normali, e non già per quelli anormali: a tempi straordinari occorrono straordinari provvedimenti.

Per queste considerazioni mi persuado sempre più che il Governo dovrebbe accettare quest'aggiunta, perchè è innocua, lasciando la facoltà di collocare a riposo quando cessa d'esservi l'idoneità.

Epperò io non vedo perchè il Governo, non venendo vincolato più di quello che voglia la ragione, persista a respingere la proposta dell'onorevole deputato Quaglia.

PETITTI, relatore. Domando la parola.

Si citarono gli usi di Francia e del Belgio, ed io dubito che in questo gli onorevoli preopinanti siano corsi in qualche inesattezza.

In Francia il diritto di reciprocità nel Governo è riconosciuto: e per convincersene non si ha che a leggere il *Code des officiers*. Oltre a ciò poi si è stabilito che ad una data età l'individuo è giubilato di diritto.

Io citerò qui la legge belgica del 24 maggio 1838.

« Art. 1^{er} Les militaires de tout grade et de toute arme, qui ont quarante années de service, et qui sont âgés de cinquante-cinq ans accomplis, ont droit à une pension de retraite.

« Art. 2^{me} Le Roi a la faculté de mettre à la pension de retraite:

« 1° Les militaires qui comptent 30 années de service effectif, qui sont reconnus hors d'état de continuer à servir;

« 2° Ceux qui ont 40 années de service, et qui en forment la demande;

« 3° Ceux qui ont atteint l'âge de 55 ans accomplis. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata l'aggiunta proposta del deputato Quaglia.
(È appoggiata.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Ripeto ancora una volta che lo scopo che si propone il generale Quaglia è assolutamente illusorio. Egli è certo che i militari i quali hanno diritto alla pensione sono vecchi che meritano tutti i riguardi possibili. Ora coll'aggiunta Quaglia che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che il Ministero, quantunque non riconosca nei medesimi l'attitudine richiesta pel servizio, sarebbe obbligato a mantenerli in attività, poichè non avendo diritto a porli in giubilazione, non saprebbe qual pretesto afferrare, perchè questi ufficiali si credono sempre capaci di fare il loro servizio, ed il ministro non vuole certamente usare sgarbatamente verso i medesimi dicendo loro: voi non siete più atti al servizio, poichè nella manovra tale avete sbagliato quel movimento, o per l'incaglio d'un fosso non avete preso quella tale posizione: argomenti che ferirebbero di troppo l'amor proprio e la suscettività di chiunque si crede sempre capace ad un tale servizio, e dotato di una certa attitudine, come sono appunto i vecchi militari.

Chè se il Governo ha il potere di porli in riposo, non ha d'uopo di persuaderli a voler accettare la giubilazione per quei tali o tali altri motivi d'incapacità.

Il Governo, in una parola, vuol esser posto in condizioni tali da poter avere degli ufficiali abili e capaci.

Nè si citi l'esempio del passato. Sa bene l'onorevole Quaglia, che per lo addietro molti hanno fatto la loro carriera militare sedendo negli uffizi. A parer mio questi posti devono essere tolti, e l'ufficiale che vuole stare nell'attività, deve essere veramente attivo; quindi io dico che il Governo deve avere

la facoltà di mettere senz'altro a riposo quell'ufficiale che non abbia l'attività necessaria.

Nè creda poi il deputato Quaglia che questo si faccia in un modo sgarbato. Io non credo voglia esservi alcun ministro così poco riserbato da mandar via senz'altro un ufficiale. Naturalmente ci si farà avvisare, e gli si consiglierà di fare la sua domanda per l'ammissione a riposo, e soltanto allorchè egli si ostinasse a non domandarla, il ministro si troverebbe obbligato ad agire da sè. Ma, ripeto, se non si dà questa facoltà al ministro, è un voler mettere alcuni vecchi militari nella circostanza di essere feriti nel loro amor proprio.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Dabormida.

DABORMIDA. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro credo la cosa talmente chiara, che rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Porrò prima ai voti l'articolo e in seguito l'aggiunta del deputato Quaglia.

Quelli che approvano l'articolo quale venne proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Quaglia in questi termini: « Semprechè risultino non più abili all'attivo servizio. »

MEZZENA. Domando la parola.

Credo dover aggiungere una osservazione che finora non fu fatta.

La legge sulle pensioni militari stabilisce la reciprocità. Quando discutevasi tale articolo, lungamente la Camera si trattenne intorno ad esso; ma infine lo votò.

Ora, siccome in quella legge era tolta facoltà agli ufficiali di chieder la giubilazione in tempo di guerra, non l'avea nemmeno il Governo. Presentemente il Governo crede opportuno di chiamarla. Non sempre un ufficiale è capace di fare la guerra; può essere giudicato capace da una Commissione, senza esserlo, ed in ciò me ne appello al bravo nostro collega deputato Lions che ha mostrata tanta attività e coraggio nella guerra passata. Vi sono degli ufficiali a cui manca nulla, salvo l'energia, che è pure essenzialissima. Ora costoro giudicati da una Commissione sarebbero stimati buoni in tutti i sensi, eppure non lo sarebbero per fare la guerra.

LIONS. La proposta dell'onorevole deputato Quaglia non è, per così esprimermi, un vincolo strettamente legale, essa è piuttosto un vincolo morale; ma chi darà norma di questa mancanza d'energia? Il Governo stesso; dunque ciò vuol dire che quando il Governo collocasse a riposo un ufficiale che fosse riconosciuto ancora suscettibile di prestare buoni servizi, il ministro sarebbe riprensibile perchè avrebbe violato lo spirito della legge; invece senza questa aggiunta egli sarebbe nel suo perfetto diritto, nella perfetta legalità. E questo è il male che si vuole causare.

MEZZENA. Il deputato Lions vorrebbe dare a questa aggiunta solo uno scopo morale; ma se noi lo stabiliamo per legge, bisogna pure che abbia il suo adempimento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Quaglia.

(La Camera rigetta.)

« Art. 30. Gli ufficiali riformati, rivotati e giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina, ed alle leggi militari, salvo il disposto dal titolo 1° della presente legge per ciò che concerne il grado loro. »

(La Camera approva.)

« Art. 31. La paga degli ufficiali in servizio effettivo è determinata dalla tariffa stabilita per legge. »

LA MARIGNORA, ministro della guerra. Il Governo non può accettare la variazione proposta dalla Commissione e mantiene la sua redazione così concepita:

« La paga degli ufficiali è determinata dalla tariffa approvata dal re. »

Esso non può cedere una facoltà che crede di avere, che è quella di formare le tariffe e le paghe, ed ha in appoggio l'esempio della Francia e del Belgio, paesi i quali sono retti a regime costituzionale da lunghi anni, ed in cui il potere esecutivo ebbe pur sempre la facoltà di formare la tariffa delle paghe per decreto reale, e non per legge.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, porrò ai voti la proposta della Commissione, avvertendo la Camera come il Ministero non consenta in questa variazione e mantenga il suo primiero progetto.

(La Camera adotta la proposta della Commissione.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli 32, 33, 34 e 35):

« Art. 32. Gli ufficiali in disponibilità e gli ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporarie, avranno ragione:

« Se ufficiali generali, o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori di paga e delle indennità qualunque;

« Se luogotenenti o sottotenenti, ai tre quinti di essa paga.

« Gli ufficiali ai quali pel loro grado, arma o corpo erano assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione: gli ufficiali generali a due razioni di foraggio, gli altri ad una.

« Art. 33. Gli ufficiali in aspettativa per sospensione d'impiego avranno ragione:

« Se capitani o di maggior grado, ai due quinti della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori e delle indennità qualunque;

« Se luogotenenti o sottotenenti, alla metà della paga medesima.

« Detti ufficiali avranno ragione inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate.

« Art. 34. Gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi di ogni paga e vantaggio finchè siano ammessi a concorrere, a termini dell'articolo 12, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'articolo 31.

« Art. 35. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

« Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori sino a concorrenza del quarto per gli ufficiali sino al grado di capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli altri ufficiali di maggior grado.

« Non sono computati nello stipendio soggetto a sequestro le somministrazioni in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza, ed il soprasoldo annesso alle medaglie al valor militare.

« SEZIONE 2ª *Ufficiali riformati, rivotati e giubilati.* —

Art. 36. Gli ufficiali riformati o rivotati non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

« Potrà però essere accordata loro una gratificazione eguale ad un mese di paga. »

Il Ministero modificherebbe a questo modo l'ultimo alinea:

« Potrà però essere accordata loro una gratificazione eguale ad un mese di paga all'epoca della riforma o della revocazione. »

La Commissione accetta questo emendamento?

PETITTI, relatore. La Commissione accetta.

LIONS. Io proporrei che invece d'un mese di paga si concedesse un trimestre.

La mia proposta è ragionevole in quanto che se la legge debb'essere inesorabile riguardo alle mancanze commesse da un ufficiale, egli è pur bene che non gli manchi il necessario per fare il viaggio per ripatriare, quando, per esempio, egli dovesse da Ciamberi recarsi in Genova od alla Spezia, o viceversa.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non ho alcuna difficoltà di acconsentire a questa proposta.

PRESIDENTE. Acconsente la Commissione?

PETITTI, relatore. Acconsente.

PRESIDENTE. L'articolo 36 resta dunque così concepito:

« Gli ufficiali riformati o rimossi non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

« Potrà però essere accordata loro una gratificazione eguale ad un trimestre di paga all'epoca della riforma o della revocazione. »

LIONS. Invece di *potrà essere*, propongo che si dica *sarà*.

PRESIDENTE. L'onorevole Lions propone di surrogare alle parole *potrà essere accordata* le parole *sarà accordata*. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 37. Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti avranno ragione per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare.

« Ove i detti ufficiali abbiano prestato un servizio di venti o più anni, riceveranno una pensione di riforma eguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalla legge sulle pensioni militari, eccettuati i casi di favore nella stessa contemplati. »

PETITTI, relatore. Domando la parola per fare una correzione all'ultimo paragrafo.

Sarebbe forse meglio il dire: « Le norme prescritte dalle leggi sopradette, eccettuati i casi di favore in esse contemplati, » perchè questo si riferisce a due leggi, una sull'armata di terra e l'altra su quella di mare.

PRESIDENTE. Quelli che approvano questo articolo così emendato, vogliano alzarsi.

(È approvato.)

QUAGLIA. Domando la parola per proporre un'aggiunta.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia ha la parola.

QUAGLIA. Quest'articolo 37 ebbe in mira il *minimum* dei servizi richiesti dagli ufficiali per avere la giubilazione; esso stabilisce i due estremi: quello di otto e quello di vent'anni; ma siccome nella legge della giubilazione sono compresi degli individui i quali hanno diritto ad avere la giubilazione di venti anni, quali sono i cappellani ed i medici, così io proporrei che si facesse un'aggiunta con cui si sostituisse per questi al numero di vent'anni qui prescritti il numero di anni sedici, perchè se avessero vent'anni di servizio, avrebbero diritto

alla giubilazione, e non sarebbe più il caso di farne cenno in quest'articolo.

Consequentemente io propongo in quest'aggiunta che il numero di vent'anni stabilito in quest'articolo venga ridotto ad anni sedici per gl'impiegati sopra nominati.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io mi oppongo assolutamente a questa facilitazione. È singolare che sia il deputato Quaglia che faccia questa proposta, egli che voleva che non si giubilasse alcuno, che voleva che gli ufficiali, dopo trent'anni di servizio, fossero ancora capaci, mentre poi ora vorrebbe che i cappellani abbiano diritto di riposare dopo solo sedici anni, osservandosi come essi non hanno un servizio così grave ed attivo come i militari.

PRESIDENTE. Favorisca il deputato Quaglia di deporre sul tavolo la sua proposta.

QUAGLIA. La ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 38:

« Gli ufficiali rivotati avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati. »

(La Camera approva.)

« Art. 39. La pensione e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli 37 e 38 sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima.

« Sono pur retti colle medesime norme e sono sospesi nei casi stessi suindicati gli assegnamenti temporanei di cui nei detti articoli 37 e 38. »

(La Camera approva.)

« Art. 40. L'ammontare della pensione di ritiro è determinata dalla legge sulle pensioni militari. »

(La Camera approva.)

« TITOLO IV. *Dei Consigli di disciplina* — **CAPITOLO I. Formazione, competenza ed attribuzioni dei Consigli di disciplina.**

— Art. 40. I Consigli di disciplina prescritti dagli articoli 3, 16, 24 e 27 di questa legge si compongono di 5 membri di vario grado, secondo il grado dell'uffiziale sottoposto al Consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente legge. » (Vedi vol. *Documenti*, pag. 159.)

« Tali membri saranno designati dalla sorte.

« L'estrazione avrà luogo in presenza dell'uffiziale sottoposto a Consiglio, o di altro da lui delegato, egli avrà il diritto di recusare due membri estratti, e ciò senza addurre il motivo; questi saranno surrogati da due altri egualmente estratti a sorte.

« Se detto uffiziale, od il suo delegato non intervengono all'estrazione senza far prova di legittimo impedimento, questa si farà egualmente in loro assenza. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso accettare questa proposta della Commissione.

Quando il Ministero proponeva questa legge, i Consigli di disciplina erano così composti: i membri n'erano cinque, ed erano designati per turno di anzianità da chi convocava il Consiglio. Vede quindi la Camera che non vi poteva essere arbitrio. Il prenderli per turno equivale all'estrazione a sorte; dimodochè non era il caso di dire: il Ministero ha nominato una Commissione per giudicare tale individuo e vi sono delle norme fisse come nei Consigli di guerra. Però non vedo il motivo per cui ora si voglia formare i Consigli di disciplina in modo diverso da quello prestabilito.

Mi oppongo poi ancora maggiormente alla variazione proposta dalla Commissione, in quanto che l'uffiziale incolpato

avendo per essa diritto di rifiutare due membri sui cinque nominati, questi resterebbero così pochi da rendere illusorio e vano ogni giudizio. Noti ancora la Camera che quando per mala ventura un Consiglio di disciplina, per un dato caso, avesse giudicato con soverchio favore un individuo a danno della disciplina, questo precedente venendo poi successivamente a rinnovarsi ridurrebbe se non in ridicolo, almeno assolutamente vana l'efficacia dei Consigli di disciplina. Se questa facoltà accordata agl'individui incolpati di appellarsi ai Consigli di disciplina venne da me allargata in modo da guarentire la disciplina, non si debbe ora rendere tale da porre in assoluta inefficacia la disciplina stessa. Io non avrei difficoltà ad acconsentire a che l'uffiziale incolpato potesse rifiutare un membro sui cinque nominati pel Consiglio di disciplina, ma mi oppongo al rifiuto di due.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta la redazione della Commissione per testo della discussione?

LA MARMORA, ministro della guerra. Ne accetto il primo alinea per intero, riserbandomi a proporre emendamenti ai successivi.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del primo alinea, che, accettato dal ministro, pongo subito ai voti.

« I Consigli di disciplina prescritti dagli articoli 3, 16, 24 e 27 di questa legge si compongono di 5 membri di vario grado secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente legge. »

A questo punto però conviene dar lettura alla Camera delle tabelle che vanno annesse a questo progetto di legge.

Esse sono del tenore seguente. (Vedi volume *Documenti*, pag. 159.)

PETITTI, relatore. Domanderei che in questa tabella in luogo di *tenenti colonnelli* si ponesse *colonnelli* o *luogotenenti colonnelli*, e nei casi in cui trovansi nella composizione dei Consigli contemporaneamente colonnelli e tenenti colonnelli, in luogo di questi ultimi si ponesse *tenenti colonnelli* o *maggiori*, perchè potrebbe darsi il caso che in qualche località non vi fossero luogotenenti colonnelli e non vorrei che in tal caso rimanesse nulla la decisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta queste tabelle?

LA MARMORA, ministro della guerra. Le accetto, ma vorrei una modificazione nell'articolo della legge ad esse relativo.

PRESIDENTE. Tuttavia posso porre ai voti il primo paragrafo di questo articolo 41, lasciando ancora intatta la votazione delle tabelle.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo primo paragrafo. (È approvato.)

Il secondo paragrafo è così concepito:

« Tali membri saranno designati dalla sorte. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Io propongo che si dica:

« Tali membri saranno designati per turno od anzianità di grado da chi convoca il Consiglio. »

LIONS. Domando la parola.

Lungo sarebbe l'accennare così all'improvviso tutti gl'inconvenienti a cui può dar luogo la proposta testè fatta dal signor ministro. Io esporrò solo i motivi che indussero la Commissione a proporre il sorteggio nella composizione dei Consigli di disciplina.

Essa prese le mosse dalla relazione del signor ministro, in cui è detto che cotesti Consigli debbono adempiere l'ufficio di giurati militari, o per meglio esprimersi, diceva egli, di corte d'onore. Ciò posto, era miglior partito di seguire nella com-

posizione di tali Consigli le norme che si praticano rispetto ai giurati.

Che più? La Commissione si confermò vieppiù in quest'idea allorchè la trovò adottata nel Belgio.

Diffatti nella legge del 16 giugno 1836, sulla perdita del grado, nell'articolo 7 sta scritto: « Il sera formé dans chacune des divisions de l'armée et dans chaque province, une liste de tous les officiers en activité de service par grade, et dans laquelle seront désignés, par la voie du sort, les officiers qui devront composer les Conseils d'enquête. »

« Le tirage au sort aura lieu publiquement. »

Come ben scorge la Camera, noi non abbiamo fatto altro che tradurre quest'articolo, e l'abbiamo inserito poi nella nostra legge. Nullameno, come dapprima ho osservato, noi venimmo in tale divisamento per seguire quella via che ci era additata dal signor ministro nella sua relazione; imperocchè mal s'addirebbe alla formazione dei Consigli di disciplina l'ordine seguito dai Consigli di guerra, essendochè quelli fanno l'ufficio di giurati o di Corte d'onore che dire si voglia, come afferma il ministro stesso.

LA MARMORA, ministro della guerra. Si è citato l'esempio del Belgio, ed io, a mia posta, vorrei citare le norme seguite dalla Francia in proposito; ma non avendole esattamente presenti, mi atterrò a rammentare ciò che è prescritto nel Codice, relativamente ai Consigli di guerra, i quali qualunque abbiano a giudicare delitti ben più gravi di quelli che sono nelle attribuzioni dei Consigli di disciplina, pure sono nominati per turno d'anzianità. Io non vedo veruna necessità di estrarre a sorte questi membri, e tanto meno poi di accordare a richiesta l'esclusione di due dei medesimi.

A malgrado adunque dell'esempio del Belgio, addotto dall'onorevole deputato Lions, io prego la Camera di volersi attenere al progetto quale fu presentato dal Governo.

PRESIDENTE. L'ufficio ha riconosciuto che al momento non siamo in numero.

Si farà l'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale, il quale è interrotto stante il sorgiungere d'un numero sufficiente di deputati.)

La Camera essendo in numero si proseguirà la discussione che si era sospesa.

La questione verteva sull'articolo 41 del progetto che è relativo alla composizione dei Consigli di disciplina.

La Commissione propone che i membri chiamati a comporlo siano designati dalla sorte; il Ministero insisterebbe nella sua prima redazione, la quale vuole che questi membri siano designati per turno di anzianità e di grado da chi convoca il Consiglio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io aveva detto poc'anzi che la disposizione della legge francese a questo riguardo era simile a quella che propone il Ministero. Io ho ora trovato l'articolo che riguarda questa questione. Eccolo:

« Sauf l'exception prévue par le paragraphe 3^{me} de l'article suivant, les membres du Conseil, autres que le président, seront pris à tour de rôle et par ancienneté de grade, savoir, » etc.

Vede dunque la Camera che anche in Francia si prendono per turno d'anzianità i membri di questo Consiglio, e mi sembra che questa sia una guarentigia sufficiente.

Debbo poi aggiungere un'osservazione su quanto si pratica nel Belgio. Fra quel paese ed il nostro vi passa una gran differenza, e consiste in ciò, che nel Belgio i militari in attività non fanno parte del Parlamento; dimodochè io dubito che gl'interessi dell'armata non siano stati sufficientemente appoggiati, come io spero lo saranno nella nostra Camera.

PETITTI, relatore. Desidero spiegare il motivo per cui la maggioranza della Commissione propone l'emendamento che è ora combattuto dal ministro della guerra. Questi, nel progetto che presentò al Senato, propose che i membri siano designati per turno d'anzianità. Ma la Commissione del Senato nella sua relazione già prima aveva proposto che la designazione in discorso si facesse per sorteggio. La maggioranza della vostra Commissione per incitazione seguì la proposta di quella, e ciò fece, direi, piuttosto per deferenza a cotale avviso d'una Commissione dell'altra parte del Parlamento, anziché per convinzione che con siffatto cambiamento la legge avesse a riuscire molto migliore.

La maggioranza della vostra Commissione non crede infatti che esista questa gran differenza, cui alludeva il deputato Lions, il quale crede che l'individuo sottoposto a Consiglio di disciplina sia molto più guarentito, ove la designazione degli individui componenti tale Consiglio si faccia per estrazione a sorte, anziché per turno. La maggioranza della Commissione crede invece che l'individuo incolpato è egualmente guarentito dalla designazione dei membri per turno d'anzianità, la quale in fin de' conti dipende essa pure e porge i risultati medesimi della sorte, e quindi dell'estrazione.

Il deputato Lions teme che quando la designazione fosse per turno d'anzianità, si comandasse di servizio quell'individuo cui toccherebbe di far parte del Consiglio, e che si vorrebbe escludere...

LIONS. È una supposizione che ho fatta a bassa voce.

PETITTI, relatore. Ma questo caso, secondo me, potrebbe pure avverarsi anche rispetto all'ufficiale che fosse designato qual membro del Consiglio per estrazione a sorte; poichè, se il servizio passa prima d'ogni cosa in un caso, passa pure in un altro, e così, tanto in un caso che nell'altro, o potrebbe essere escluso, o vi dovrebbe egualmente intervenire senza distinzione, nè per sorteggio nè per turno d'anzianità. E siccome il Ministero insiste molto nella sua opinione, la Commissione aderisce a che si adotti il primo progetto.

BOYL. Parmi occorra d'avvertire nella presente discussione come, per quanto riflette i Consigli di guerra, sia già stabilito che per turno d'anzianità vengano nominati i membri che debbono comporlo, ora, se pei Consigli di guerra in cui trattasi della vita o della morte d'un individuo, si procede alla nomina dei membri che debbono comporli per turno d'anzianità, mi pare che nessun inconveniente possa nascere dall'applicare lo stesso sistema ai Consigli di disciplina, in cui trattasi di cose meno rilevanti.

S'aggiunga ancora, che gli ufficiali da questo sorteggio non ne verrebbero che maggiormente incagliati nei loro affari particolari; imperocchè, se son chiamati per turno a sedere in questi Consigli, conoscendo l'epoca in cui vi saranno chiamati, possono coordinare i loro affari col loro turno, e invece se vengono estratti a sorte, non potendo sapere quando saranno chiamati, ne avrebbero una maggiore schiavitù senza alcun vantaggio pel servizio e per l'accusato. Per queste ragioni io voto per la proposta del Ministero.

LIONS. Si è voluto dimostrare che la differenza che corre tra la formazione dei Consigli di disciplina per turno e quella per sorteggio non sia grande; voler dimostrare il contrario sarebbe impresa non difficile, ma lunga. Osserverò quindi soltanto che il sorteggio è il modo con cui si formano i giurati di tutti i popoli civili. Nè vale l'invocare qui il Codice di procedura militare, perchè chi sa che quando l'onorevole ministro adempia la sua promessa, e ce lo presenti riveduto, chi sa, dico, se non si trovi allora più conveniente di introdurre anche in esso questo principio.

Non ha peso la ragione messa in campo dall'onorevole Boyl: imperocchè se i Consigli di guerra decidono della vita, i Consigli di disciplina sentenziano sull'onore: e l'onore è un bene non meno prezioso di quella.

Io dunque non vedo sufficienti motivi per cui la Commissione abbia creduto di dover mutare parere; quanto a me non so arrendermi alle ragioni che ve l'hanno indotta, e persisto nella sua prima idea; epperò, se non a nome di essa, a nome mio proprio, ripiglio la proposta che i Consigli di disciplina vengano formati col sorteggio.

PRESIDENTE. La Commissione avendo abbandonata al deputato Lions la sua proposta, essa resta particolare. Domando perciò alla Camera se sia appoggiata la proposta che i membri del Consiglio siano designati dalla sorte.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta del Ministero.

(È approvata.)

Ora per conseguenza parmi che restino soppressi di loro natura il 2° e 3° alinea.

QUAGLIA. Mi pare che rimanga a vedere se l'incolpato abbia il diritto di recusare due o più giudici. Se non erro, il progetto del Ministero ne indicava uno, e quello della Commissione ne indicava due. Io propongo si metta nella legge questa facoltà dell'incolpato estensibile a due giudici.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro mantiene la sua proposta?

LA MAEMORA, ministro della guerra. Mantengo che non possa l'accusato rifiutarne che un solo.

PRESIDENTE. Leggo la proposta del Ministero:

« L'ufficiale ha diritto di recusare un membro senza addurne i motivi, purchè ne faccia la dichiarazione al comandante della divisione entro due giorni da quello del ricevuto avviso.

« In questo caso il comandante la divisione surrognerà il membro recusato con altro membro a turno fra gli ufficiali stessi. »

La Commissione accetta quest'aggiunta proposta dal Ministero?

PETITTI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo alinea.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intero coll'aggiunta di questo alinea del Ministero.

(È approvato.)

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DEGLI SPOGLI 1848 E 1849.

PRESIDENTE. Gli scrutatori hanno trasmesso all'ufficio della presidenza il risultato dello squittinio per la nomina della Commissione incaricata di esaminare gli spogli del 1848 e del 1849.

I deputati che hanno riunito maggior numero di voti, e che perciò debbono comporre la Commissione ora mentovata, sono i seguenti:

Lanza con voti 86, Daziani 76, Farina Paolo 75, Pallieri 72, Bertolini 72, Miglietti 63, Rosellini 61, Martini 59, Mellana 49, Elena 48, Valerio Lorenzo 48, Buffa 41, Falqui-Pes 39, Quaglia 38, Stallo 38, Mameli 36, Chiarle 36, Demaria 35.

**VOTAZIONE DELL'INDIRIZZO IN RISPOSTA
AL DISCORSO DELLA CORONA.**

PRESIDENTE. Prima di continuare la discussione di questa legge, interrogo la Camera se stimi di deliberare intorno al progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.
Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Ne do lettura. (*Vedi pag. 20*)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Quelli che l'approvano, vogliono alzarsi.

(La Camera approva all'unanimità.)

Si procederà all'estrazione a sorte della deputazione, incaricata di presentare quest'indirizzo a Sua Maestà.

Estratti a sorte risultano i seguenti: Garibaldi, Turcotti, Rattazzi, Salmour, Bronzini, Correnti, Derossi di Santa Rosa, Gastinelli, Valerio Gioachino, Borella Alessandro. — *Supplenti*: Louaraz, Daziani.

Questi membri della deputazione saranno avvertiti quando ci si darà avviso del giorno in cui Sua Maestà sarà per riceverli.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiali.

TORNATA DEL 10 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiali. — Approvazione degli articoli dal 42 al 57. — Emendamento del deputato Quaglia all'articolo 58. — Opposizione del relatore Petitti, e parole in appoggio del deputato Lions. — Approvazione degli articoli fino al 68. — Opposizione del ministro della guerra all'emendamento della Commissione a quell'articolo. — Parole in difesa dei deputati Lions e Quaglia. — Osservazioni del relatore e dei deputati Mantelli e Chiarle. — Reiezione della proposta della Commissione e approvazione degli articoli 68, 69 e 70 e delle tre tabelle per i Consigli di disciplina. — votazione ed approvazione della legge. — Discussione del secondo progetto di legge aggiunto dalla Commissione, relativo all'ammissione a riforma dei sott'ufficiali, caporali e soldati. — Opposizione al medesimo del ministro della guerra. — Parole in difesa del relatore Petitti. — Proposizione d'articoli d'aggiunta del deputato Lions. — Opposizione del regio commissario Di Pettinengo. — Repliche del deputato Lions e del relatore Petitti. — Chiusura della discussione generale. — Approvazione dei tre articoli proposti dalla Commissione e reiezione di quelli del deputato Lions. — votazione ed approvazione della legge. — votazione ed approvazione del secondo progetto di legge aggiunto dalla Commissione per l'abrogazione della sostituzione delle pene ordinarie, stabilita dal Codice penale militare.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il presidente del Senato del Regno annunzia alla Camera la costituzione di quel Corpo legislativo.

La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(*Si procede all'appello nominale, dal quale risultano assenti i seguenti deputati*):

Agnes — Angius — Arconati — Arnulfo — Barbavara — Barbier — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Bertolini — Biancheri — Blonay — Bolmida — Bon-Compagni —

Botta — Brofferio — Brunier — Buraggi — Cadorna — Cagnardi — Campana — Carquet — Carta — Cattaneo — Cavour Camillo — Chapperon — Chenal — Chiarle — Chiò — Correnti — Corsi — D'Aviernoz — D'Azeglio — Daziani — Decandia — Decastro — Derossi di Santa Rosa — Durando — Farini — Ferracciu — Galvagno — Gandolfi — Garda — Garibaldi — Gianolio — Jacquemoud — Jacquier — Justin — Lanza — Malan — Malinverni — Mameli — Martinet — Mongellaz — Paleocapa — Palluel — Parent — Pescatore — Pissard — Polliotti — Polto — Radice — Riccardi — Ricci Giuseppe — Rosellini — Rusca — Sanguinetti — Saracco — Sauli Francesco — Sauli Damiano — Scapini — Serpi — Simeonetta — Sineo — Siotto-Pintor — Spano — Spinola — Tecchio — Thon di Revel — Tuveri — Viora — Zunini.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)